

CITTÀ DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI

Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali
Settore Infrastrutture per il Commercio
Via Meucci n. 4 - 10121 Torino

**LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PER IL
COMMERCIO DI COMPETENZA DELLA CITTA' PER L'ANNO 2007**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gruppo di progettazione:
Progettista: Geom. Domenico Viola
Collaboratore:
Geom. Raffaele Mondello

Responsabile di Procedimento e
Dirigente Settore Infrastrutture per il Commercio
Ing. Eugenio Barbirato

Maggio 2006

Art. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'ordinaria manutenzione per l'anno 2007, necessarie per il mantenimento degli edifici commerciali di competenza della Città.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di quelli in esso richiamati, nonché di tutte le norme di legge o regolamenti vigenti applicabili in oggetto.

Si precisa che per i cantieri oggetto di interventi del presente Capitolato, non rientrando per dimensioni nel campo di applicazione dell' art. 3 del D. lgs. 494/96, non è stato necessario procedere alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell' art. 31 della Legge 109/94 come modificato dalla Legge 415/98.

L' Impresa dovrà pertanto produrre, prima dell' inizio dei lavori e ai sensi dell' art. 31 comma 1 bis, lettera b) della Legge 109/94 e s.m.i., il piano sostitutivo del piano di sicurezza generale da integrarsi, di volta in volta, secondo le tipologie d' intervento.

Per tutta la durata dell'appalto la Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di eseguire interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare su stabili e infrastrutture sul territorio comunale, che si rendessero necessari durante i giorni festivi, del sabato, della domenica ed i prefestivi.

Il servizio dovrà iniziare alle ore 16 del venerdì o del giorno precedente il giorno festivo per concludersi alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo.

Gli interventi saranno segnalati alla Ditta dai tecnici dell'Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici che svolgono il turno di servizio di pronto intervento.

Il servizio sarà regolato da una turnificazione tra le varie ditte appaltatrici della manutenzione ordinaria stabilita dalla Segreteria del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici e Patrimonio.

La Ditta è pertanto tenuta a predisporre per il turno di servizio un recapito telefonico e persona incaricata a ricevere eventuali ordinazioni e tenere a disposizione un congruo numero di operai e di mezzi per l'esecuzione degli interventi richiesti.

Le spese sostenute per gli interventi saranno contabilizzate con i prezzi contrattuali di cui all'art. 11.

Si fa presente che per tale servizio di guardia non compete alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite.

Turni di servizio infrasettimanale dalle ore 16 alle ore 8 del giorno successivo potranno essere richiesti, quando l'Amministrazione lo ritenga necessario, per la cancellazione di scritte abusive anche su stabili non di proprietà comunale.

La cancellazione di scritte abusive potrà essere richiesta alle ditte in qualsiasi momento e su qualunque fabbricato municipale o anche di proprietà privata.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilità e all'obbligo d'intervento nei giorni di servizio darà luogo alla comminatoria di una sanzione pecuniaria che sarà stabilita di volta in volta dal Responsabile del Procedimento.

Qualora le inadempienze si ripetessero si darà luogo alla comminatoria dell'immediata rescissione del contratto ed il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad un terzo dell'importo netto complessivo ricevuto in appalto.

Nel corso della durata dei lavori, potrà emergere l'opportunità di ordinare interventi su materiali contenenti amianto.

La ditta appaltatrice assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna,

nell'eventualità si renda necessario, interventi su materiali contenenti amianto.

Tali interventi saranno compensati come previsto dal prezzario delle Opere Edili della Regione Piemonte e dai nuovi prezzi allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora la Ditta aggiudicataria, dovesse asportare parti di amianto dovrà fornire apposita certificazione attestante l'avvenuto regolare smaltimento dei manufatti previa presentazione del piano di smaltimento all'ASL se necessario.

Nelle opere oggetto del presente appalto possono essere compresi anche interventi che per la loro natura rivestono carattere di opere straordinarie e non più di ordinaria manutenzione.

In tal caso la Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di eseguirle alle stesse condizioni di contratto per l'ordinaria manutenzione, quando ne siano richieste dalla Civica Amministrazione la quale per contro si riserva la facoltà di interpellare, per l'esecuzione di dette opere altre Ditte, senza che quella aggiudicataria possa accampare diritti di qualsiasi sorta.

Art. 2. – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere che formano oggetto dell'appalto si riferiscono alla manutenzione ordinaria degli edifici indicati in precedenza per l'anno 2007 e possono essere sinteticamente riassunte come segue:

- opere murarie ed affini;
- opere relative allo svuotamento dei pozzi bianchi e neri, fosse biologiche, canali, sifoni, ecc., qualunque sia la loro capacità, nei fabbricati elencati e non allacciati alla rete fognaria comunale, in qualunque località essi si trovino. Lo svuotamento, con relative asportazioni e l'allontanamento, si riferiscono a qualsiasi materiale liquido, melmoso o solido;
- opere relative agli impianti idraulici, siano essi di presa ed alimentazione, di scarico ed allacciamento alle fognature, oltre quelli relativi all'antincendio. Sono altresì comprese le opere relative ad eventuali impianti termici, di ventilazione, elettrici, di sicurezza ed impianti a gas. Dette opere impiantistiche dovranno essere progettate, ove necessario e richiesto per Legge, da professionisti abilitati incaricati dall'Appaltatore, il cui onere professionale sarà a carico dell'Appaltatore medesimo;
- eventuali opere aventi carattere strutturale che dovranno essere progettate e dirette da un professionista in possesso della qualifica di Ingegnere od Architetto regolarmente abilitato ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 1086/71;
- manutenzione e verifica funzionale semestrale di tutti i mezzi antincendio, quali prese antincendio, idranti, naspi, colonnine antincendio sopra suolo o prese antincendio sotto suolo, stazioni di pompaggio ecc., installati negli edifici commerciali in carico al Settore, con esclusione di quelli sede di attività gestite direttamente da terzi in base alle relative convenzioni o contratti, come disposto dalle vigenti normative. L'elenco e l'ubicazione dei sopraccitati impianti da verificare verrà comunicato all'Appaltatore dalla Direzione Lavori e la manutenzione ed il controllo dovranno essere eseguiti possibilmente nei mesi di giugno e dicembre. L'Appaltatore, a controllo effettuato, dovrà

rilasciare apposita dichiarazione , a firma di professionista abilitato, di aver eseguito la verifica e che gli impianti stessi funzionano correttamente;

- eventuali interventi di messa a norma degli edifici, o porzioni di essi, finalizzati ad ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa vigente (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 626/94 ecc.);
- eventuali interventi su materiali contenenti amianto.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dai cantieri oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà provvedere al conferimento presso discariche autorizzate.

Per quanto riguarda il trattamento finale dei rifiuti speciali, dovendo essere conferiti nelle apposite discariche specializzate, si procederà al pagamento dell'onere di conferimento tramite fattura anticipata dall'Appaltatore ed intestata alla Città, ai sensi dell'art. 67 del Capitolato Generale degli Appalti Municipali. Detti oneri di conferimento si intendono espressi franco impianto di trattamento.

L'Appaltatore, ad ultimazione di ogni singolo intervento, ha l'obbligo di consegnare i locali puliti a "regola d'arte" provvedendo anche alla pulizia fine dei locali stessi a sua cura e spese, affinché questi siano immediatamente utilizzabili da terzi.

Non è dovuta la tassa di occupazione suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni, ecc., necessari all'esecuzione dei lavori (C.O.S.A.P.), in quanto a carico della Città proprietaria degli stabili.

Art. 3. – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori posti a base del presente appalto ammonta a Euro 234.323,43 oltre ad I.V.A. di cui Euro 232.003,40 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 2.320,03 per sicurezza intrinseca non soggetta a ribasso.

Gli importi delle diverse categorie dei lavori, soggetti alla variazione percentuale di gara, risultano dalla seguente Tabella "A":

1	Edifici civili e industriali	€ 144.323,43	OG1
2	Impianti idraulico-sanitari	€ 45.000,00	OS3
3	Finiture opere generali, materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 45.000,00	OS6

Art. 4. – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORI

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55 e del DPR 25/1/2000 N. 34 " Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei LL.PP.", ai sensi dell'art. 8 della legge 11/2/1994 n. 109, e successive modificazioni (GU 29/2/2000 n. 35/L), i lavori sono classificati nella seguente categoria:

- categoria prevalente OG1 "Edifici civili e industriali" Classifica I (fino ad Euro 258.228,00)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 - 73 e 74 del RG D.P.R. 554/1999, dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, sono indicati nella successiva tabella i lavori appartenenti alle diverse categorie, attribuiti alla categoria prevalente ed a categorie scorporabili o subappaltabili, con i relativi importi, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7 della Legge 109/94 e s.m.i.:

1	Edifici civili e industriali	€ 144.323,436	OG1
2	Impianti idraulico-sanitari	€ 45.000,00	OS3
3	Finiture opere generali, materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 45.000,00	OS6

I lavori di categoria OS3 (impianti idraulico-sanitario) dovranno essere eseguiti da imprese in possesso della qualificazione SOA o dei requisiti di cui all'art. 28 del DPR 34/2000; in caso contrario essi dovranno essere affidati in subappalto a ditta in possesso della qualificazione o dei requisiti menzionati.

Art. 5. – NORME GENERALI

Dal fatto che il presente appalto concerne la manutenzione ordinaria degli edifici di cui sopra considerati nel loro complesso e non nelle singole loro parti prese separatamente, consegue che qualora i lavori di restauro, riparazioni, ecc. aventi nel loro insieme carattere di ordinaria manutenzione, comportino, oltre la riparazione degli elementi d'opera esistenti, anche l'esecuzione di altri nuovi, le Ditte deliberatarie del presente appalto sono tenute ad eseguirli e fornirli alle condizioni e prezzi del loro contratto, salvo però la facoltà alla Civica Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, di avvalersi per l'esecuzione di tali nuovi elementi d'opera e forniture, di altre Ditte.

Nel caso di restauri, di riparazioni, di modifiche, di sistemazioni speciali, che per la loro importanza rivestono il carattere di opere straordinarie e non più di lavori di ordinaria manutenzione, le Ditte assuntrici del presente appalto avranno l'obbligo di eseguirle alle stesse condizioni di contratto per l'ordinaria manutenzione, quando ne siano richieste dalla Civica Amministrazione la quale per contro si riserva la facoltà di interpellare, per l'esecuzione di dette opere, altre Ditte, senza che quelle assuntrici della presente Impresa possano accampare diritti di qualsiasi sorta.

Art. 6. – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi degli articoli 326, terzo comma, e 327 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 25 della Legge n. 109 del 1994 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d' opera, qualora ammissibili ed autorizzate ai sensi dell' articolo 25 della Legge n. 109 del 1994.

Art. 7. – ELENCO ED INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del Contratto d'appalto i seguenti documenti:

- Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145;
- Schema di contratto d'appalto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi Regione Piemonte Edizione Dicembre 2005 (vedi art. 11)

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme presenti sullo schema di contratto, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione le disposizioni sulla vigente normativa in materia di LL.PP. e gli articoli 1362 e 1369 del codice civile.

Art. 8. – DURATA DEI LAVORI

Le opere oggetto del presente appalto sono da eseguirsi a partire dalla data di consegna dei lavori e avranno comunque termine entro il 31 dicembre 2007.

Art. 9. – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE – SPESE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE – SPESE D'ATTO

L' esecutore e' obbligato a costituire garanzia fidejussoria, come prescritto all'art. 30 della legge 109/94 modificato dalla legge 415 del 18/11/'98 da presentare con l'offerta per l'affidamento delle opere, pari al 2% dell'importo dei lavori, con validita' per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dall'impegno del fidejussore a rilasciare una garanzia fisejussoria del 10% dell'importo dei lavori.

Si precisa che l'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo degli stessi.

In caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanto quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

Entrambe le garanzie fidejussorie di cui sopra dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'ente appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori e' altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Inoltre l'Impresa Appaltatrice dovrà assicurare contro gli incendi, gli scoppi del gas e il fulmine tutte le opere del cantiere dalla data di consegna fino a quella del collaudo finale, comprese le opere eventualmente eseguite da altre ditte, con polizza intestata all'Ente Appaltante.

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione dell'atto di aggiudicazione e delle copie occorrenti sono a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, a partire dalla consegna e fino al collaudo.

Si precisa inoltre che l'I.V.A. e' a carico dell'Amministrazione.

Art. 10. – LIQUIDAZIONE DELLE OPERE

Le opere oggetto del presente appalto, secondo il disposto del Capo III art. 65 del Capitolato Speciale 30 Ottobre 1943, richiamato al successivo articolo 17, saranno liquidate di massima a misura; a parziale modifica del citato articolo saranno eseguite e liquidate in economia quando non sia citato diversamente nell'elenco prezzi, quelle opere che misurano meno di 1/10 di mc. di muratura o di pietra naturale o artificiale o marmo; meno di mq. 4 di coloritura o tinteggiatura; meno di Kg. 10 di materiale metallico ed infine tutti quei piccoli lavori che si riferiscono a piccole riparazioni o sostituzioni di parti isolate.

Art. 11. - PREZZI

I lavori oggetto del presente appalto, siano essi a misura od in economia, saranno liquidati con applicazione dei prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, edizione Dicembre 2005 (B.U. n. 11 del 1670372006 – Deliberazione G.R. del 6/03/2006, n. 36-2315).

Tutti i prezzi sopra richiamati saranno soggetti alla variazione percentuale offerta nella gara di affidamento, con l'avvertenza che, solo per la mano d'opera in economia i prezzi da applicare sono quelli del contratto provinciale di lavoro (paga + oneri) in vigore il giorno dell'appalto maggiorato del 24,30% per spese generali ed utili e la variazione percentuale sarà applicata soltanto sull'aliquota di maggiorazione del 24,30% per utili e spese generali, restando fissa ed invariata la restante parte costituente la tariffa oraria base.

Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Gli stessi prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc. nonché del compenso per l'impiego ed il consumo degli arnesi e mezzi provvisori inerenti ad ogni categoria di opere e di cui al successivo art. 13.

Esclusivamente nel caso di lavori in economia l'applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini.

Le ore in economia, oltre l'orario normale stabilito dal suddetto contratto nazionale, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata dalla ditta aggiudicataria per lavori eseguiti in particolari condizioni e comunque difficili (lavori in luoghi distanti od a qualunque dislivello dal piano terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate negli elenchi sopra richiamati, tali prezzi saranno desunti, ove possibile, dagli elenchi stessi; ove ciò non fosse possibile, essi saranno desunti da quelli correnti sul mercato.

Qualora questi non fossero comprensivi degli oneri fiscali, delle spese generali e degli utili dell'imprenditore, tali oneri saranno calcolati nella misura applicata dall'Ufficio del Genio Civile di Torino per i lavori dello Stato.

In entrambi i casi i predetti prezzi saranno soggetti alla variazione di gara.

Il verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento e la relativa applicazione sarà subordinata all'approvazione della necessaria deliberazione nei modi previsti dalla legge.

La Direzione Lavori potrà procedere, per materiali non compresi negli elenchi, ad acquisti diretti, trasmettendo poi le fatture all'Impresa assuntrice la quale avrà l'obbligo di pagarle alle Ditte fornitrici entro 15 giorni.

L'importo di tali fatture, regolarmente quietanzate, sarà portato in contabilità quale rimborso di spese anticipate con la maggiorazione fissa del 6% annuo a titolo di spese generali ed interessi per somme anticipate dall'Impresa.

L'importo delle singole fatture non è soggetto a limitazione ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 5% dell'importo dell'appalto, a meno che l'appaltatore vi consenta.

Art. 12 – ELENCO NUOVI PREZZI AGGIUNTIVI

Si riporta di seguito l'elenco dei nuovi prezzi aggiuntivi rispetto ai prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici contenuti nell'Elenco Prezzi di riferimento per le Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, edizione Dicembre 2005 (G.R. n. 36-2315 del 06 marzo 2006, BU n. 11 del 16 marzo 2006), richiamato al precedente art. 11:

N.P. 1) Quota fissa per servizio di guardia notturna dalle ore 16 alle ore 8 del giorno successivo comprendente le spese organizzative, le reperibilità e la disponibilità di uno o più operai specializzati, qualificati o comuni e di almeno un autocarro della portata sino a 17 q.li corredato di attrezzi, e mezzi provvisori quali scale, carriole, picconi, martelli,

barotti, tavole da ponte, ecc.
- Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato € 46,48

N.P. 2) Pulizia a fondo di locali secondo le disposizioni di legge dove si è operato su manufatti contenenti amianto.

per superfici fino a 40 mq.	al mq.	€ 2,07
per superfici oltre 40 mq.	al mq.	€ 1,03

N.P. 3) Per procedure operative di tipo a-b-c. Informazioni come da disposizioni di legge e alla comunicazione di servizio 1/98 del 27.01.1998 n. 177. agli addetti relativa alle informazioni generali e comportamentali.

- materiale contenente amianto nell'edificio;
- ubicazione dei punti oggetto dell'intervento;
- obbligo di segnalare anomalie e/o necessità manutentive nelle zone caratterizzate dalla presenza di amianto;
- gestione "foglio di lavoro".

per intervento € 25,82

N.P. 4) Per procedure operative di tipo a e b procedura per la gestione dell'emergenza, ove occorra, dovuta al possibile danneggiamento di materiali contenenti amianto compresa la rimozione dei frammenti caduti, il ripristino dello stato superficiale del materiale e la pulizia ad umido del locale interessato. Specificatamente formata

per intervento € 36.15

N.P. 5) Procedura operativa di tipo c come da art. 3.3c - all. 5 punti c9 e c10 del programma di controllo (comunicazione di servizio 1/98)

Interventi che interessano intenzionalmente zone limitate con materiale contenente amianto. Oneri riguardanti l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale operante, compreso un monitoraggio strumentale con successiva analisi in microscopia ottica (Mocf) e n. 1 analisi Sem ove occorre (mocf > 20), compreso gli oneri relativi ad opere provvisoriale e apparecchiature speciali. Specificatamente formata

per intervento € 774.68

N.P. 6) Smaltimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente amianto, compreso lo stoccaggio temporaneo presso l'apposito locale all'interno dell'edificio oggetto dell'intervento, il trasporto e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni il tutto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia (all. N. 5 punto c8 programma di controllo).

(per quantitativi singolarmente non superiori a kg. 100) Kg. € 1.10

N.P. 7) Prelievi ed analisi di laboratorio (eccedenti quelli previsti da np/9)

a) prelievo massivo, analisi qualitativa sem, certificato. € 340,86

b) prelievo massivo, analisi quantitativa sem, certificato € 379.59

c) prelievo massivo, analisi quali-quantitativa mocf + i.r. + drx, certificato € 183.34

N.P. 8) Campionamento aerodispersi ambientali, analisi quali-quantitativa sem, certificato specificatamente formata € 508.71

- N.P. 9) Campionamento aerodispersi ambientali, analisi quantitativa mofc specificatamente formata € 214.32
- N.P. 10) Campionamento e personale-ambientale, analisi quali-quantitativa sem, certificato specificatamente formata € 508.71
- N.P. 11) Campionamento personale-ambientale analisi quantitativa mofc specificatamente formata € 214.32
- N.P. 12) Interventi sulle coperture (camini-scossaline-incapsulamenti) che non comportano rimozioni di materiali contenenti amianto specificatamente formata
- | | | |
|----------------------------|-----|--------|
| a) per mq. 1 di intervento | mq. | € 5.96 |
| b) da mq. 1 a mq. 15 | mq. | € 4.77 |
- N.P. 13) Pulizia di tratti di gronda di qualsiasi dimensione su coperture in cemento amianto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali e l'etichetta recante il luogo e le norme di sicurezza per i prodotti contenenti amianto oltre alla data e l'origine del prelievo escluso il conferimento a discarica specificatamente formata.
- | | | |
|---|-----|--------|
| a) fino a ml. 1 di intervento | ml. | € 6.09 |
| b) fino a ml. 10 di intervento | ml. | € 5.19 |
| c) oltre 10 ml. di intervento fino a ml. 15 | ml. | € 4.26 |
- N.P. 14) Rimozione di tratti di tubazioni esterne di qualsiasi dimensione in cemento amianto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti compreso il loro imballaggio effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre i pericoli accidentali e l'etichetta recante il luogo e le norme di sicurezza per i prodotti contenenti amianto, oltre alla data e l'origine del prelievo, escluso il conferimento a discarica specificatamente formata
- | | | |
|---|-----|--------|
| a) fino a ml. 1 di intervento | ml. | € 7.79 |
| b) fino a ml. 10 di intervento | ml. | € 6.63 |
| c) oltre ml. 10 di intervento fino a ml. 15 | ml. | € 5.44 |
- N.P. 15) Maggiorazione di costo per applicazione di pittura murale esterna specifica per materiali contenenti amianto specificatamente formata.
- | | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| a) fino a mq. 15 di intervento | mq. | € 1.96 |
| b) fino a mq. 100 di intervento | mq. | € 1.57 |
| c) oltre mq. 100 di intervento | mq. | € 1.18 |
- N.P. 16) Smaltimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente amianto, compreso lo stoccaggio temporaneo presso l'apposito locale all'interno dell'edificio oggetto dell'intervento, il trasporto e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni il tutto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia specificatamente formata.
- | | |
|---|--------|
| al Kg. (per quantitativi singolarmente non superiori a kg. 100) | € 1.10 |
|---|--------|
- N.P. 17) Intervento per incapsulamento di lastre o tegole in cemento amianto compresi: pulizia del fondo con bonifica dei residui, spandimento di idoneo prodotto incapsulante

certificato e gradito dall'asl (esclusa eventuale schiumatura) mq.
€ 22.46

N.P. 18) intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto per fissaggio di manufatti con sostituzione tiranti deteriorati, comprese eventuali sigillature longitudinali e di colmo. mq. € 16.37

N.P. 19) Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in cemento-amianto in frantumo o impasto misto per quantitativi singolarmente superiori a kg. 100. kg. € 0.18

N.P. 20) Intervento per recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio kg. € 0.12

N.P. 21) Revisione, controllo e certificazione di impianti idrico antincendio ad idranti uni 45-70-100, anche con gruppo attacco motopompa vv.f. e/o con centrale di pressurizzazione e spinta, con verifica dell'efficienza delle condizioni delle varie parti (valvolame, manichette, lance, cassette ecc.), compreso ogni onere professionale per il rilascio della necessaria certificazione di collaudo e/o di funzionamento da parte di un tecnico abilitato per legge.

a) impianto fino a tre bocchette antincendio cad. € 464.81
b) per ogni bocchetta antincendio oltre la terza cad. € 51.64

N.P. 22) Incapsulamento permanente di pareti verticali e controsoffitti, costituiti da lastre in conglomerato contenente amianto, realizzato con un ciclo a tre riprese, previa asportazione manuale di eventuali depositi di varia natura, il tutto senza scalfire le superfici.

Prezzo dell'intervento comprensivo delle seguenti lavorazioni e provviste:

a) Applicazione di sigillante verniciabile, monocomponente, tixotropico a base di copolimeriacrilici in dispersione acquosa, allo scopo di sigillare eventuali imperfezioni, giunti, fessure nei pressi di chianbrane, serramenti strutture diverse ecc.

b) Applicazione a pennello, o rullo, o spruzzo di fondo a corante epossidico all'acqua, bicomponente, di colore neutro, in ragione di 0,250 lt/mq.

c) Applicazione a pennello, o rullo, o spruzzo di rivestimento incapsulante polimerico monocomponente in dispersione acquosa, additivato con cariche silicee lamellari e pigmenti autoestinguenti, impermeabile all'acqua e permeabile al vapore acqueo, certificato in classe 1 di reazione al fuoco, in ragione di 0,200 lt/mq.

d) Applicazione a pennello, o rullo, o spruzzo di pittura protettiva di finitura a base di resine acriliche in dispersione acquosa, monocomponente, colore a scelta, in ragione di 0,200 lt/mq.

e) Raccolta e imballaggio in sacchetti di polipropilene di adeguato spessore e smaltimento dell' eventuale materiale rimosso o residuale venuto a contatto con lastre contenenti amianto.

f) Trasmissione alla Direzione Lavori delle schede tecniche attestanti le caratteristiche dei materiali impegnati

mq. € 13.63

N.P. 23) Incapsulamento permanente di manufatti contenenti amianto, realizzato con guaina liquida impermeabile costituita da pasta monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti selezionati resistenti alla luce.

Ad avvenuto essiccamento, le superfici da incapsulare dovranno essere totalmente ricoperte da una guaina elastica allungabile, tenace, resistente chimicamente all'azione degli elementi liberi inquinanti dell'acqua piovana ed a acidi ed alcoli diluiti. Prezzo dell'intervento comprensivo delle seguenti lavorazioni e provviste:

a) bagnatura della superficie da trattare mediante getto diffuso e continuo a bassa pressione, di acqua nel giusto dosaggio al fine di evitare fenomeni di ruscellamento;

b) pulizia grossolana delle superfici da trattare per la rimozione di depositi vari quali terriccio, muffe, licheni, guano, ecc. estranei alle lastre in fibro-cemento;

c) ad avvenuta asciugatura della superficie da trattare, applicazione di primer disinfettante a base di resine sintetiche in soluzione ed alcool isopropilico in ragione di 250 grammi per mq.;

d) esecuzione di eventuali rappezzi al manto di copertura a delimitazione di infiltrazioni d'acqua, da eseguirsi con guaine in elastomeri o altro materiale plasmabile con esclusione assoluta di altri manufatti contenenti amianto;

e) preparazione, secondo le prescrizioni della scheda tecnica, della pasta monocomponente tixotropica ed applicazione due riprese sul manto di copertura. Quantità minima gr. 400/mq. - spessore uniforme della guaina ricoprente ad essiccazione avvenuta, mm. 2;

f) raccolta, imballaggio in sacchetti di propilene di adeguato spessore e smaltimento del materiale rimosso di cui alle lettere B) e D);

g) trasmissione alla Direzione Lavori delle schede tecniche attestanti le caratteristiche dei materiali impiegati e relative prove di laboratorio.

cad. € 18.54

N.P. 24) Dissuasori anti piccione con base in policarbonato anti U.V. tipo monospillo composto da n. 20 punte trasversali con apertura cm. 7 punte in acciaio inox diametro mm. 1,3 e altezza cm. 10, per coperture di superfici medie 10 – 14 cm., dato in opera

ml € 20,82

N.P. 25) Dissuasori anti piccione con base in policarbonato anti U.V. tipo plurispillo composto da n. 30 punte trasversali/longitudinali con apertura cm. 7 e 15 punte in acciaio inox diametro mm. 1,3 e altezza cm. 10, per coperture di superfici medie 12 – 20 cm., dato in opera

ml € 23,93

Dai sopracitati prezzi (N.P.) sono esclusi gli oneri relativi a:

- nolo di ponteggio, piano di lavoro o autocestello attrezzato
- eventuale installazione di cabina di decontaminazione che, ove ricorressero, saranno compensati secondo l'elenco prezzi del contratto

Art. 13 - MEZZI PROVVISORIALI

A) Fra gli attrezzi od i mezzi provvisoriali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei

prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

- a) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di mt. 4;
 - b) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o neve;
 - c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;
 - d) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonche' i percorsi per detti formati con tavolami;
 - e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
 - f) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.
 - g) dispositivi di protezione individuali occorrenti per la lavorazione che si esegue.
- B) Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:
- 1) steccati
 - 2) paranchi ed argani di qualunque portata
 - 3) castelli a ruote di altezza consentita dalle vigenti disposizioni di legge
 - 4) burbere ordinarie.
 - 5) cestelli aerei.
 - 6) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a mt. 4
 - 7) teloni impermeabili

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria di fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisoriale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte.

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessita' della loro costruzione, in relazione all'esecuzione delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra' essere previamente riconosciuta dalla Direzione Lavori e debitamente ordinata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, il quale ne fissera' il tipo, le dimensioni, ecc..

Come gia' precisato all'art. 8 per la posa di detti steccati, se autorizzati, non e' dovuta la tassa di occupazione del suolo pubblico (T.O.S.A.P.).

Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

L'affitto dei predetti mezzi provvisionali sara' retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi, applicando la variazione di gara.

Art. 14. - PRESCRIZIONI VARIE - OBBLIGHI SPECIALI DELL'IMPRENDITORE, RESPONSABILITA' E PENALITA'

Nessuna opera può essere iniziata dalla Ditta deliberataria dei lavori senza

ordinazione scritta, salvo i casi di estrema urgenza.

L'imprenditore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese di acqua, ecc. senza il preventivo consenso della Direzione Lavori, la quale potrà di essi avvalersi per l'esecuzione di opere affidate ad altre Imprese.

Tali prestazioni non daranno luogo ad alcun compenso od indennizzo, oltre il compenso, se dovuto, calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc., già demoliti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, nessun compenso gli sarà, per tale ricostruzione, corrisposto, sia che si tratti dell'esecuzione di opere sia che si tratti di impianti speciali affidati ad altre Ditte.

L'imprenditore dovrà possedere ufficio, magazzino e, ove occorra, laboratorio convenientemente attrezzato, nel territorio del Comune, e dovrà tenere nel detto suo ufficio un telefono ed una persona incaricati di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti; esso inoltre avrà il tassativo obbligo di recarsi personalmente dalle ore 11 alle ore 12 di ogni giorno feriale (o di inviare un suo rappresentante riconosciuto) a rapporto presso il Settore Tecnico Manutenzione Edifici Municipali per la firma degli ordinativi.

L'imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, ben vista dalla Direzione dei lavori, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.

La Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l'allontanamento, dai cantieri dei lavori, di qualsiasi operaio od impiegato della Ditta compreso il rappresentante di cui sopra, e ciò senza che la detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento e senza che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione sia fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.

Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.

Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o far effettuare dei sopralluoghi allo scopo di accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.

Al termine di ogni lotto di lavori l'Impresa appaltatrice dovrà consegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a "regola d'arte".

Ogni infrazione alle disposizioni di cui al presente Capitolato, sempre quando non si tratti di infrazioni a particolari obblighi per i quali nei vari articoli sia indicata di volta in volta l'entità delle multe corrispondenti, darà luogo ad una multa variabile da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 a seconda della gravità dell'infrazione stessa.

Le multe di cui ai diversi articoli del presente Capitolato saranno applicate dal Responsabile del Procedimento con semplice notifica all'Imprenditore, senza il bisogno di altra misura amministrativa o legale ed il loro ammontare sarà senz'altro dedotto

dall'importo dei lavori eseguiti e, in difetto, dal deposito cauzionale.

Ai sensi della Legge n. 55 del 19/3/1990 e s. m. i. l'appaltatore e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore di appartenenza nella provincia di Torino, per tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti in altre provincie; e', altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e' tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, settimanalmente od al termine di ogni singolo lavoro quando sia di poca entita', le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonche' quelle delle eventuali giornalieri e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.

L'imprenditore sara' sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.

Art. 15 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga a rispettare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle localita' in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la data di scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi impegnano l'impresa anche nel caso in cui questa non sia aderente alle Associazioni stipulanti, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura (industriale o artigiana), dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa e' responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei rapporti con i loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il subappalto non autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilita' di cui al comma precedente, ferme restando le sanzioni penali e senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Il subappalto e' disciplinato dall' art. 34 della legge n. 415 del 18/11/1998.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante od ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro oppure da un Ente previdenziale o assicurativo, la stazione appaltante medesima comunichera' all'Impresa, all'Ente creditore ed all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera' ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra ed in particolare a favore degli enti INPS, INAIL, Cassa Edile, Ente Scuola.

L'Amministrazione appaltante provvedera' ad avvisare i suddetti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate o del loro residuo non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro oppure dall'Ente previdenziale o assicurativo creditore, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti ovvero contestualmente al pagamento del saldo che potrà avvenire solamente dopo l'approvazione dell'atto di collaudo dell'opera.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per gli eventuali pagamenti in surrogazione dell'Impresa a favore degli Enti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante e non ha titolo al risarcimento dei danni.

Art. 16 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO NORME DI AGGIUDICAZIONE

Le ditte partecipanti potranno presentare offerta ad uno o più lotti ma ogni ditta potrà essere aggiudicataria di un solo lotto quale risulterà più conveniente per la Città dal confronto simultaneo delle offerte per tutti i lotti.

La ditta aggiudicatrice dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) dimostrazione, mediante produzione di certificato, della correttezza contributiva nei confronti sia dell'INPS sia dell'INAIL, sede di provenienza dell'Impresa;
- 2) dimostrazione, mediante produzione di certificato, della correttezza contributiva nei confronti della Cassa Edile competente.

Detto certificato dovrà precisare:

- a) numero di posizione;
- b) data di iscrizione;
- c) numero medio dei dipendenti iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Torino;
- d) nel caso di ditte che conservino la posizione alla Cassa Edile di altra provincia, potrà essere verificata la loro regolarità contributiva.

Il requisito di cui al presente punto 2) è richiesto soltanto alle aziende che applicano alle maestranze il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini.

- 3) Ritiro e presa visione dei capitolati e degli elaborati progettuali
Le ditte partecipanti dovranno dichiarare la presa in visione di tutti gli elaborati progettuali ed allegare tale documento all'offerta.
- 4) Ubicazione della sede dell'ufficio e del magazzino dell'impresa
Tenuto conto della particolare natura degli interventi, comportanti la necessità di reperire l'Impresa e farla intervenire entro il minor tempo possibile, l'appaltatore, entro 15 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà dimostrare di possedere un ufficio ed un magazzino adeguatamente attrezzato in Torino od in Comune di cui all'elenco di seguito riportato, pena la revoca dall'aggiudicazione.

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.9503946/29 COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1 - AIRASCA | 53 - MONTANARO |
| 2 - ALMESE | 54 - MORIONDO TORINESE |
| 3 - ALPIGNANO | 55 - NICHELINO |
| 4 - ANDEZENO | 56 - NOLE CANAVESE |
| 5 - ARIGNANO | 57 - NONE |
| 6 - AVIGLIANA | 58 - ORBASSANO |

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 7 - BALANGERO | 59 - OSASIO |
| 8 - BALDISSERO TORINESE | 60 - PAVAROLO |
| 9 - BEINASCO | 61 - PECETTO |
| 10 - BORGARO TORINESE | 62 - PIANEZZA |
| 11 - BOSCONERO | 63 - PINO TORINESE |
| 12 - BRANDIZZO | 64 - PIOBESI TORINESE |
| 13 - BRUINO | 65 - PIOSSASCO |
| 14 - BUTTIGLIERA ALTA | 66 - POIRINO |
| 15 - CAFASSE | 67 - REANO |
| 16 - CAMBIANO | 68 - RIVALBA |
| 17 - CANDIOLO | 69 - RIVALTA DI TORINO |
| 18 - CARIGNANO | 70 - RIVA PRESSO CHIERI |
| 19 - CARMAGNOLA | 71 - RIVAROSSA |
| 20 - CASELLETTE | 72 - RIVOLI |
| 21 - CASELLE TORINESE | 73 - ROBASSOMERO |
| 22 - CASTAGNETO PO | 74 - ROSTA |
| 23 - CASTAGNOLE PIEMONTE | 75 - S. AMBROGIO DI TORINO |
| 24 - CASTIGLIONE TORINESE | 76 - S. BENIGNO CANAVESE |
| 25 - CHIERI | 77 - S. CARLO CANAVESE |
| 26 - CHIVASSO | 78 - S. FRANCESCO AL CAMPO |
| 27 - CINZANO | 79 - S. GILLIO TORINESE |
| 28 - CIRIE' | 80 - S. MAURIZIO CANAVESE |
| 29 - COLLEGNO | 81 - S. MAURO CANAVESE |
| 30 - CUMIANA | 82 - S. RAFFAELE CIMENA |
| 31 - DRUENTO | 83 - S. SEBASTIANO PO |
| 32 - FELETTO | 84 - SANGANO |
| 33 - FIANO | 85 - SANTENA |
| 34 - FOGLIZZO | 86 - SCALENGHE |
| 35 - FRONT | 87 - SCIOLZE |
| 36 - GASSINO TORINESE | 88 - SETTIMO TORINESE |
| 37 - GIAVENO | 89 - TORINO |
| 38 - GIVOLETTO | 90 - TROFARELLO |
| 39 - GROSSO CANAVESE | 91 - VALDELLA TORRE |
| 40 - GRUGLIASCO | 92 - VALLO |
| 41 - ISOLABELLA | 93 - VARISELLA |
| 42 - LA CASSA | 94 - VAUDA DI FRONT |
| 43 - LA LOGGIA | 95 - VENARIA |
| 44 - LEINI' | 96 - VEROLENGO |
| 45 - LOMBARDORE | 97 - VILLANOVA CANAVESE |
| 46 - LOMBRIASCO | 98 - VILLARBASSE |
| 47 - LUSIGLIE' | 99 - VILLARDORA |
| 48 - MARENTINO | 100 - VILLASTELLONE |
| 49 - MATHI | 101 - VINOVO |
| 50 - MOMBELLO | 102 - VIRLE PIEMONTE |
| 51 - MONCALIERI | 103 - VOLPIANO |
| 52 - MONTALDO TORINESE | 104 - VOLVERA |

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI

- 1 - ALBUGNANO
- 2 - BERZANO S. PIETRO
- 3 - BUTTIGLIERA D'ASTI
- 4 - CAPRIGLIO
- 5 - CASTELNUOVO DON BOSCO
- 6 - CELLARENGO
- 7 - DUSINO S. MICHELE
- 8 - MONCUCCO
- 9 - PINO D'ASTI
- 10 - S.PAULO SOLBRITO
- 11 - VALFENERA
- 12 - VILLANOVA

Il possesso dell'ufficio e del magazzino dovrà essere comprovato dall'aggiudicatario mediante presentazione di idonea documentazione attestante la disponibilità stabile degli stessi (es.: copia della denuncia all'Ufficio IVA).

La Direzione Lavori potrà effettuare sopralluoghi e controlli e verificare periodicamente la sussistenza effettiva dell'ufficio e del magazzino e del loro regolare funzionamento.

La carenza o l'irregolarità o l'insufficiente funzionamento costituirà di diritto causa di risoluzione per inadempimento.

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la revoca per inadempimento dell'aggiudicazione.

Art. 17. - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE - PAGAMENTI E RITENUTE CONTI FINALI - COLLAUDI

Per la misurazione e la valutazione delle opere valgono le disposizioni del Capitolato Speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti approvato con deliberazione in data 30/10/1943 (Pref. Div. 2/1 n. 44200, 22/12/1943).

I pagamenti in acconto intermedi verranno corrisposti al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 80.000,00.

L'ultimo certificato di pagamento sarà emesso entro 45 gg. dall'ultimazione dei lavori, (art. 33 del Capitolato Generale dello Stato) sempre che l'appaltatore abbia dimostrato, con regolari certificati, di aver adempiuto agli obblighi contrattuali, nei confronti dei lavoratori dipendenti con riguardo in particolare alla avvenuta effettuazione degli accantonamenti relativi alla Cassa Edile, Anzianità di Mestiere, Ente Scuola e quanto stabilito dalla legge 55 del 19/3/1990.

A garanzia dell'osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 1063/1962, che verrà restituita, in unica soluzione a collaudo favorevole.

Tuttavia il pagamento della suddetta somma alla scadenza dei termini di legge previsti, potrà essere richiesto dall'appaltatore con formale domanda e sarà oggetto di apposita determinazione.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall' Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Il conto finale dovrà essere redatto entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Le ritenute saranno corrisposte senza interessi in unica soluzione a collaudo definitivo e favorevole ed avvenuta approvazione dell'apposita determinazione.

Per quanto riguarda il collaudo, in considerazione che il presente Capitolato prevede l'esecuzione di lavori di importo unitariamente modesto concernenti la manutenzione ordinaria di edifici municipali diversi, verranno seguiti, oltre alla norma stabilita dall'art. 18 del Decreto Legge 15/3/1965 n. 124, i disposti del comma 1. dell'articolo 96 del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali approvato dal Consiglio Comunale il 6/7/1964 (Pref. Div. 4 n. 6280/9144 G.P.A. dell'8/9/1964), dell'articolo 363 della legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865 n. 2248 e dell'articolo 116 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato (R.D. 25/5/1895 n. 350), indipendentemente dall'effettivo importo complessivo dei lavori stessi.

Per quanto si riferisce agli obblighi ed oneri relativi al collaudo vale quanto stabilito all'art. 5 della Legge n. 741 del 10 dicembre 1981 - terzo capoverso - e della legge Regionale n. 18 del 21/3/84: "Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori".

Sarà comunque facoltà dell'Amministrazione, in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, la nomina di un collaudatore dei lavori in corso d'opera secondo quanto previsto dal R.D. 15 aprile 1940 n. 462 o potranno essere assoggettate a formale atto di collaudo.

Il pagamento delle somme ritenute allo scadere dei termini di legge e prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, dovrà essere richiesto dalla ditta con formale domanda e sarà oggetto di apposita determinazione.

Per il pagamento della rata di saldo si osserveranno le disposizioni di cui agli artt. 28 comma 9 ed art. 30 comma 2 bis e 4 della legge 109/94 così come modificata dalla legge 415 del 18/11/1998.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'art. 102 comma 3 del R.G. con validità fino a collaudo definitivo.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 18. - NORMATIVA E LEGGE ANTIMAFIA

La Ditta appaltatrice dei lavori prima dell'inizio delle opere dovrà fornire alla D.L. i seguenti documenti:

1) Elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori in oggetto e copia dei rispettivi libretti di lavoro in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice.

Di ogni variazione in merito deve essere data urgente comunicazione alla D.L..

2) Copia dei contratti con le eventuali ditte subappaltatrici almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell' esecuzione delle relative lavorazioni.

3) Dichiarazione con la quale i Titolari della ditta attestano per sé e per i conviventi

di non essere stati sottoposti a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza di procedimenti in corso riguardanti la delinquenza mafiosa (per il caso dell'eventuale consegna dei lavori in pendenza del contratto).

4) Certificazione antimafia prevista dalla Legge del 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

5) Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa Cassa Edile; nel rispetto delle norme vigenti deve essere presentata alla direzione lavori prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

6) Copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale, e comunque presentati in sede di emissione dei certificati di pagamento.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei commi (5-6) precedenti, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

7) Piano globale delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori così come previsto al comma 8 dell'art. 18 della Legge 19 Marzo 1990, n. 55 e dall'art. 31 della legge 109/94 così come modificata dalla legge 415 del 18/11/1998 deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Sull'osservanza del piano vigilerà il Direttore Tecnico dell'Impresa.

Le gravi e ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

8) Nomina da parte dell'impresa del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Pertanto l'appaltatore avrà cura di comunicare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori della stazione appaltante il nominativo del predetto direttore tecnico di cantiere.

L'Impresa risponderà totalmente ed esclusivamente per tutte le forniture ed opere da essa eseguite rispetto ai lavori; all'osservanza delle vigenti leggi o regolamenti ed ancora ai danni provocati a terzi o a cose di terzi.

È a carico dell'Impresa appaltatrice, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.P.R. 27/04/1955 n. 547 e dal D.P.R. 07/01/1956 n. 164, ivi comprese il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Pertanto la Città e la Direzione Lavori si intendono sempre sollevate dall'assuntore stesso da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'Appaltatore e dei dipendenti.

Art. 19. - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI

In relazione al Decreto Legislativo 494/96 si da' atto che fermo restando l'applicazione generale della norma in quanto i lavori rientrano nell'allegato 1 (art. 1 e 2) non sorge in capo al Committente l'obbligo di designare il Coordinatore per la Progettazione (art. 3.3) e per l'esecuzione (art. 3.4) e quindi l'obbligo delle procedure ad essi connesse (artt. 4 e 5) in quanto ogni cantiere (singolo intervento manutentivo) non rientra nei casi obbligatori di cui all'art. 3 lettere a-e, trattandosi di limitati interventi di manutenzione ordinaria.

Le Ditte assuntrici dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni contemplate nell'art. 11 del Capitolato Speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini (deliberazione Commissario Prefettizio 30.10.1943) alla Legge n. 55 del 19.3.1990 e s. m. i. ed in particolar modo predisporre durante i lavori tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di Legge, di contratto per quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di Legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzione e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia e l'Appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Art. 20. - SOGGEZIONE AD ALTRI CAPITOLATI - LEGGI E NORME

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni, in vigore riportate nei seguenti atti:

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

- Legge 05 novembre 1971 n. 1086: norme tecniche per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- D.M. 20/11/1987: norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli

edifici in muratura e per il loro consolidamento;

- D.M. 03/12/1987, norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni prefabbricate;
- D.M. 11/03/1988, norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- Circolare 4 gennaio 1989 M.LL.PP. n.30787 Istruzioni in merito alle "Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
- Circolare 24 giugno 1993, n° 37406/STC Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 14.2.1992;
- D.P.R. 22/04/1994 n.425, regolamento sull'abitabilità - collaudo statico - catasto;
- D.M. 09/01/1996, norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche;
- D.M. 16/01/1996, norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;
- Circolare 4 luglio 1996 M.LL.PP. n. 156 AA.GG/STC "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. 16.01.1996;
- Circolare 15 ottobre 1996 M.LL.PP. n.252 AA.GG/STC" Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in c.a. e c.a.p. e per le strutture metalliche" di cui al D.M. 9.01.1996;

NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI

- Capitolato Generale di appalto per lavori pubblici D.M. (LL.PP.) 19/04/2000 n. 145
- Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f) sulle opere pubbliche;
- Regolamento sui lavori pubblici del 10/12/1999 attuazione art. 3 della legge n. 109 del 11/02/1994.

NORME DI SICUREZZA

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro;
- D.P.R. 07/01/1956 n. 164: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 recante norme di antinfortunistica nei lavori in sotterraneo;
- Circ. 14.09.1961 n° 91 Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile.
- D.M. 30.11.1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di P.I.:

- D.M. 01 febbraio 1986, norme sulla sicurezza nelle autorimesse;
- D.M. 10/09/1986 Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e decreto d' integrazione del 22 gennaio 1987;
- D.M. 16 maggio 1987, n. 246 norme sulla sicurezza nell'edilizia residenziale;
- D.M. 25 marzo 1989, sulla sicurezza degli impianti sportivi;
- Norme per la sicurezza degli impianti: Legge 5.3.1990 n. 46;
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, Regolamento alla L. 46/90;
- D.M. 20 maggio 1992 n. 569, Sicurezza edifici storici - musei - gallerie mostre;
- D.M. 22 maggio 1992 n. 466 di approvazione del regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici
- D.M. 9 aprile 1994, sulla sicurezza dell'edilizia alberghiera;
- D.Lgs. 19.9.1994 n. 626; Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e s.m.i. (D.Lgs. 19 marzo 1996, n 242);
- D.M. 30 giugno 1995 n. 418, Sicurezza edifici storici - biblioteche - archivi;
- D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
- D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 459 sulla sicurezza delle macchine;
- D.Lgs. 14.08.1996 n° 493 Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro attuazione direttiva CEE);
- D.M. 19/08/1996 Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza locali di pubblico spettacolo e successive modificazioni;
- D.Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996: attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili;
- D.M. 10.03.1998, criteri minimi di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n° 359 "Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature da lavoro da parte dei lavoratori".
- D. Lgs. 19 novembre 1999, n° 528 "Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 494/96 recante attuazione alla direttiva CEE 92/57 (di cui sopra).

IGIENE DEL LAVORO

- D.P.R. 19/03/1956 n. 303: Norme Generali per l'igiene del lavoro;
- Legge 8.7.1986 n. 349 art. 2 comma 14 sui limiti massimi di esposizione da rumori;
- D.L.vo 15 agosto 1991 n. 277 , Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro rischi da esposizione ad agenti chimici
- L. 27 marzo 1992 n. 257, Norme relative alla cessazione dell' impiego dell' amianto
- D.M. 6 settembre 1994, "Norme e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6

comma 3, ed art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n° 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- Legge 28 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sul rumore";
- D.M. 14 maggio 1996, Normativa e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, compreso la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica dei siti industriali dismessi.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

- L. R. 3 settembre 1984 n. 54 Disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte di I.A.C.P. e dai Comuni;
- D.P.G.R. 29 aprile 1985 n. 3792 Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 54/84;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Legge 5 febbraio 1992 n.104 Legge quadro Barriere Architettoniche;
- D.P.R. 24 luglio 1996 n.503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici, spazi e servizi pubblici;
- Legge 9 gennaio 1991 n.10, Norme per l'attuazione del piano di risanamento energetico;
- D.M. 26/08/1993 n. 412, Regolamento d' attuazione alla Legge 10 del 1991; Norme di progettazione ed installazione di impianti termici e successive modifiche ed integrazioni (D.M. 13.12.1993);

SOPRINTENDENZA

- L. 8 agosto 1985, n. 431 "Tutela delle zone ambientali (per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 490/99)";
- L.R. 3 aprile 1989, n. 20 "Norme sulla tutela dei beni culturali ed ambientali";
- D. Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma della L. 352/99";

Art. 21. - TERMINI DI GARANZIA

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, purché denunciati dall'Ente Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Nel periodo di garanzia l'appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori che si rendessero

necessari in dipendenza di difetti inerenti ai materiali impiegati o alla cattiva esecuzione delle opere.

Sono esclusi gli interventi conseguenti a danni imputabili a cattivo uso da parte dell'utenza.

In caso di inadempienza da parte della Ditta Appaltatrice, questa verrà diffidata dalla Direzione dei lavori, la quale fisserà un termine per l'esecuzione delle opere di manutenzione a carico dell'Impresa.

In caso di mancato adempimento la Direzione dei Lavori provvederà all'esecuzione delle opere suddette, addebitando la relativa spesa all'Impresa.

Art. 22. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di controversie si farà riferimento agli articoli 31 bis e 32 della legge 109 dell'11/2/94 coordinata con le modifiche apportate dal D.L. 101 del 3/4/95 convertito nella legge 216 del 2/6/1995 e modificato dalla legge 415 del 18/11/1998.

Ai sensi dell'art. 10 comma ter della Legge 109/94 e s.m.i., l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.

Art 23. - REQUISITI TECNICI-ORGANIZZATIVI DELLA DITTA AGGIUDICATRICE

I requisiti minimi essenziali ed indispensabili richiesti alla Ditta aggiudicatrice per eseguire il lavoro oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto sono i seguenti:

- a) Il Responsabile del Cantiere dovrà essere in possesso almeno del Titolo di Capomastro Abilitato.
- b) I mezzi d'opera minimi di cui dovrà essere dotata la Ditta aggiudicatrice sono:
 - autocarro atto al trasporto dei materiali e delle macerie;
 - mezzi di trasporto per lo spostamento degli operai con un minimo di attrezzatura al seguito;
 - trabattelli, scale doppie, montacarichi, ponteggi e quanto altro occorrente per poter eseguire i lavori ordinati dalla Direzione Lavori adottando le misure di sicurezza disposte dalle vigenti leggi in materia

Il numero minimo di maestranze disponibili (della ditta appaltatrice o di quelle subappaltatrici) per il lavoro in oggetto è così rappresentato:

- n. 4 edili (n.2 op. specializzato- n. 1 op. qualificato- n. 1 op. comune);
- n. 2 idraulico specializzato;
- n. 2 decoratori (n. 1 op. specializzato- n. 1 op. qualificato);
- n. 2 falegname specializzato;
- n. 2 fabbro specializzato;
- n. 1 vetraio specializzato.

La Ditta dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze

anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali.

La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di cui sopra e/o il mancato rispetto delle prescrizioni, comportano l'esclusione dalla partecipazione alla gara, la mancata aggiudicazione e/o la mancata consegna dei lavori, ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento, a seconda dei casi.

Art. 24. - OPERE E MATERIALI

L'Imprenditore è responsabile dell'esecuzione dei lavori, della qualità dei materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti, nonché dell'andamento dei cantieri. Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità sotto ogni aspetto e dovranno presentare tutti i caratteri di bontà inerenti a ciascuna categoria di opere, sotto pena di rifacimento o di sostituzione, a totali spese della Impresa, delle opere e delle provviste riscontrate mal eseguite o di scadente qualità.

Tutti i materiali saranno misurati al momento del loro collocamento in opera; inoltre i materiali usati che venissero sostituiti resteranno di proprietà della Ditta che potrà asportarli solo dopo l'autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori che ne abbia riconosciuta la non utilizzabilità.

La progettazione e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in struttura metallica dovranno essere conformi alle norme, alle leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti all'atto della costruzione delle opere stesse e dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere o Architetto iscritto all'Albo.

IL PROGETTISTA
Geom. Domenico Viola

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Eugenio Barbirato